

 PROVINCIA DI ALESSANDRIA	COMUNE DI (Provincia di Alessandria)
--	---

CONVENZIONE

**PER L’AFFIDAMENTO ALLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA DELLE
FUNZIONI DI STAZIONE APPALTANTE**

tra

la Provincia di Alessandria, rappresentata dal Presidente.....,
domiciliato per la carica presso la sede della Provincia di Alessandria, Piazza Libertà 17 –
15121 Alessandria

e

il Comune di, rappresentato dal _____, domiciliato per
la carica presso la sede del Comune, _____

VISTI

- L’art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico Enti Locali);
- L’art. 15 della legge n. 241/1990 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE

Documento firmato digitalmente - BOZZA

- ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014 l'assistenza tecnico amministrativa agli enti locali costituisce funzione fondamentale dell'ente Provincia, mentre il successivo comma 88 specifica che la Provincia può altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- in data 19 aprile 2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici", successivamente più volte integrato e modificato, che ha revisionato integralmente il corpo normativo relativo ai contratti pubblici, introducendo, fra l'altro, nuovi principi in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e promuovendo l'aggregazione e centralizzazione delle committenze;
- in particolare, l'art. 37, comma 4, del Codice Contratti ha ribadito la possibilità per i Comuni del territorio provinciale di avvalersi per lo svolgimento delle procedure d'appalto della stazione unica appaltante istituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della sopracitata legge n. 56/2014;
- con deliberazione n.... del... il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di convenzione-tipo per lo svolgimento da parte della provincia di Alessandria delle funzioni di stazione appaltante per i Comuni del territorio provinciale;
- con deliberazione n. del il Consiglio del Comune di ha approvato lo schema di convenzione per l'affidamento alla Provincia delle funzioni di stazione appaltante;

TUTTO CIO' PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina lo svolgimento da parte della Provincia di Alessandria (di seguito: la Provincia) delle funzioni di stazione appaltante per conto del Comune di _____ (di seguito: il Comune), ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 88, della legge n. 56 del 07.04.2014 e dell'articolo 37, comma 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016.
2. Il Comune, con la stipula della presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo n. 267/2000 individua la Provincia quale Ente operante in veste di stazione appaltante per conto del Comune con delega di funzioni, secondo quanto previsto dal citato articolo 37, comma 4, lett. c), D.Lgs. 50/2016.
3. La Provincia assume e svolge le predette funzioni nell'interesse del Comune, attraverso la struttura provinciale preposta alla gestione delle gare, secondo quanto previsto dal presente atto e dalle norme legislative e regolamentari applicabili.

Art. 2

Attività svolte dalla Provincia.

1. La Provincia, nella funzione di Stazione appaltante, curerà per conto del Comune, su richiesta del medesimo, la gestione delle procedure di gara e, in particolare, svolgerà le seguenti attività e servizi:
 - a) collaborare con il Comune alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente interessato;

Documento firmato digitalmente - BOZZA

- b) coadiuvare il Comune nell'individuazione della tipologia di procedura e del criterio di aggiudicazione maggiormente rispondenti alle finalità ed esigenze del caso concreto, entro i limiti ammessi dalla normativa vigente;
- c) collaborare col Comune, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'individuazione dei criteri di valutazione delle offerte e loro specificazioni e ponderazioni;
- d) acquisire, tramite il sistema SIMOG, il Codice Identificativo della Gara (C.I.G.), da trasferire successivamente in capo al Comune, a seguito dell'espletamento della procedura;
- e) redigere e sottoscrivere gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- f) nominare il seggio di gara e, nei casi previsti, la commissione giudicatrice;
- g) dotarsi di idonea piattaforma informatica e strumentazione per l'espletamento delle gare in modalità telematica, ai sensi di legge;
- h) curare gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici, la verbalizzazione delle sedute di gara, le comunicazioni e notificazioni ai concorrenti, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e l'adozione degli atti consequenziali all'esito della verifica;
- i) anticipare per conto del Comune le spese procedurali;
- l) provvedere all'aggiudicazione della gara;
- m) verificare, secondo le modalità stabilite dalla normativa, la congruità economica dell'offerta nel caso di offerte anormalmente basse; d'intesa fra le parti, detto adempimento potrà essere svolto in collaborazione con il RUP del Comune o demandato allo stesso;

Documento firmato digitalmente - BOZZA

- n) collaborare con il Comune ai fini della stipulazione del contratto;
- o) curare l'archiviazione e conservazione a norma della documentazione di gara;
- p) curare, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1;
- q) supportare il RUP del Comune per la raccolta delle informazioni tecniche e amministrative e la trasmissione delle informazioni obbligatorie, stabilite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio dei contratti pubblici (art. 213, comma 9, D.Lgs. 50/2016).

2. L'attività di cui al comma 1 verrà svolta dal personale della Provincia nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, utilizzando i locali, gli strumenti e le attrezzature informatiche in dotazione. Eccezionalmente, a richiesta, l'attività potrà svolgersi presso uffici comunali da definire in base alle esigenze che di volta in volta dovessero presentarsi, e di concerto con le indicazioni fornite dal Comune, in persona del legale rappresentante, del dirigente competente, o del RUP.

3. La Provincia si impegna ad attivare la procedura di gara di norma entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della determinazione a contrattare da parte del Comune, corredata della documentazione progettuale. Il termine si intenderà decorrente dalla ricezione della documentazione completa e resterà sospeso nel caso in cui gli uffici provinciali dovessero richiedere al RUP, o al progettista, chiarimenti, integrazioni o modifiche della documentazione ricevuta, in quanto ritenuta incompleta, irregolare o non conforme alla vigente normativa. Tempistiche diverse potranno essere concordate col Comune in relazione a specifiche esigenze e/o procedure, purché compatibili con le altre attività in corso di svolgimento.

4. La Provincia si riserva, per esigenze organizzative correlate al periodo feriale, la facoltà di posticipare al mese di Settembre l'indizione delle procedure la cui attivazione venga richiesta nel bimestre Luglio-Agosto, dandone avviso al Comune.

Documento firmato digitalmente - BOZZA

5. La Provincia non darà corso alla procedura qualora, a proprio insindacabile giudizio, sussistano profili di illegittimità tali da inficiare la validità della procedura stessa.
6. La Provincia si riserva altresì di non assumere la gestione della procedura, qualora questa presenti caratteristiche o specificità tali da richiedere il possesso di competenze specialistiche non reperibili all'interno del proprio organico.
7. Completata la procedura di gara, la Provincia ne comunicherà l'esito al Comune, che potrà eventualmente segnalare la perdita di interesse alla definizione del contratto o il venir meno della relativa disponibilità finanziaria, richiedendo motivatamente alla Provincia di interrompere in via di autotutela l'iter procedimentale. In mancanza, la Provincia procederà al compimento degli atti consequenziali quali l'approvazione dei verbali di gara e l'adozione del provvedimento di aggiudicazione.

Art. 3

Attività che restano nella competenza del Comune

1. Restano di competenza del Comune:
 - a) la nomina del Responsabile del Procedimento ex art. 31 D.Lgs. 50/2016.
 - b) le attività di individuazione dei fabbisogni e delle opere da realizzare o prestazioni da acquisire;
 - c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto o il complemento;
 - d) l'acquisizione del C.U.I. (Codice Unico Intervento) e del C.U.P. (Codice Unico di Progetto) relativi all'intervento da appaltare, se richiesti;
 - e) la definizione dei requisiti di ammissione alla procedura richiesti ai concorrenti;
 - f) l'individuazione dei parametri di valutazione e l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Documento firmato digitalmente - BOZZA

- g) l'adozione della determinazione a contrattare;
- h) nel caso di procedura negoziata, l'individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto dei principi stabiliti dal D.Lgs. n. 50/2016; qualora si debba procedere ad indagine esplorativa mediante avviso pubblico, l'indagine potrà essere effettuata dal Comune o, su richiesta dello stesso, dalla Provincia;
- i) l'individuazione, d'intesa con la Provincia, delle testate giornalistiche per le pubblicazioni di legge e delle eventuali forme di pubblicità facoltativa, con rimborso dei costi a carico del Comune;
- l) la stipulazione del contratto d'appalto;
- m) l'affidamento della direzione dei lavori/direzione dell'esecuzione e del coordinamento della sicurezza in corso di esecuzione;
- n) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione ed ai pagamenti;
- o) il collaudo statico e tecnico amministrativo dei lavori e la verifica di conformità di forniture e servizi;
- p) tutti gli adempimenti connessi derivanti dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione;
- q) la comunicazione e trasmissione delle informazioni obbligatorie, stabilite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio dei contratti pubblici (art. 213, comma 9, D.Lgs. 50/2016).

2. Nella fase di preparazione della gara il Comune definisce in accordo con la Provincia, nell'osservanza della normativa vigente, la tipologia di gara, il criterio di aggiudicazione, gli elementi di valutazione delle offerte e i relativi fattori ponderali, i requisiti di capacità tecnico-professionale e di capacità economica-finanziaria che costituiscono gli elementi di qualificazione degli operatori economici, che dovranno essere recepiti nella determinazione a contrattare del Comune stesso.

3. Il Comune si impegna a fornire tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti della Provincia, così come definiti all'art. 2.

Art. 4

Gestione del contenzioso

1. Salvo diverso accordo fra gli Enti, le attività relative alla gestione di eventuali ricorsi, connessi all'espletamento delle procedure di affidamento, e del conseguente contenzioso, rimangono affidate alla competenza dell'Ente che ha adottato gli atti impugnati, al quale fanno altresì carico i relativi oneri.

Art. 5

Costituzione e composizione del seggio di gara

1. Il seggio di gara è costituito con atto del Dirigente della Provincia preposto alla struttura deputata alla gestione delle gare previo accordo con il R.U.P. del Comune, applicando i criteri e le modalità previsti dalla normativa vigente e dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia.

2. Nel caso in cui il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione giudicatrice è istituita con applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 77 e 78 D.Lgs. 50/2016, attingendo, nei casi previsti, all'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici, secondo le modalità stabilite dall'ANAC. Negli altri casi, i commissari sono nominati dalla Provincia, d'intesa col Comune, attenendosi ai criteri di professionalità e competenza previsti dal vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei Contratti.

3. Gli oneri per le spese ed i compensi da corrispondersi ai componenti esterni delle Commissioni giudicatrici restano a carico del Comune. Nel caso in cui la nomina di

Documento firmato digitalmente - BOZZA

componenti esterni non sia obbligatoria, spetta al Comune valutare se il ricorso a membri esterni sia comunque opportuno e sostenibile dal punto di vista economico.

4. Nei casi in cui, ai sensi della normativa vigente, la Commissione giudicatrice può annoverare componenti interni alla stazione appaltante, possono essere designati a farne parte indifferentemente sia dipendenti provinciali che dipendenti comunali, dotati di adeguata e specifica professionalità, appositamente indicati dalle Amministrazioni di appartenenza, nell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità e delle linee guida ANAC.

Art. 6

Rapporti fra il RUP e il Responsabile della Stazione appaltante

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione, in forza della delega conferita, sono demandate alla struttura della Provincia preposta alla gestione delle gare le funzioni di svolgimento delle procedure di gara conferite alla medesima. Pertanto la struttura della Provincia preposta alla gestione delle gare, attraverso il proprio Responsabile, espleta le attività e le competenze proprie del RUP del Comune relativamente alla fase della gara.
2. Il Responsabile della struttura provinciale preposta alla gestione delle gare comunica al RUP del Comune l'andamento della procedura e lo consulta senza particolari formalità in relazione ad eventuali problematiche emerse in fase di affidamento.

Art. 7

Corrispettivo delle prestazioni

1. Il compenso riconosciuto dal Comune alla Provincia, con riferimento al valore della procedura da espletare e alle prestazioni richieste è così costituito:

1. Rimborso delle somme anticipate dalla Provincia per il pagamento di:

- spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi di gara e delle relative risultanze (se prevista), ovvero di pubblicità facoltativa concordata col Comune;
 - spese di costituzione e funzionamento delle Commissioni giudicatrici;
 - spese per la corresponsione del contributo ANAC, laddove previsto;
 - eventuali ulteriori spese che siano state preventivamente concordate dagli Enti o si siano comunque rese necessarie per il regolare svolgimento delle procedure, ancorché non espressamente contemplate dalla presente convenzione.
2. Corresponsione alla Provincia di un compenso forfettario per l'attività di committenza, determinato percentualmente sull'importo a base di gara dell'appalto nella misura che segue:
- 0,50 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture per importi fino ad € 200.000,00;
 - 0,30 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture per importi oltre € 200.000,00 e fino ad € 500.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 200.000,00 ;
 - 0,20 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture, per importi oltre € 500.000,00 e fino ad € **1.000.000,00**, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 500.000,00;
 - 0,10 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture, per importi oltre € **1.000.000,00** e fino ad € 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 1.000.000,00;
 - 0,05 % sull'importo a base di gara dei lavori, servizi e forniture, per importi oltre € 5.000.000,00, da calcolarsi sulla parte eccedente gli € 5.000.000,00,

Documento firmato digitalmente - BOZZA

fino a concorrenza di un importo massimo di € 20.000,00.

2. Per i contratti di concessione di cui agli artt. 164 e ss. D.Lgs n. 50/2016, e gli altri contratti di partenariato pubblico privato (PPP) di cui agli artt. 180 e ss. D.Lgs. n. 50/2016, il compenso forfettario è calcolato assumendo come base il 50% del valore stimato del contratto.

3. Qualora la procedura vada deserta, o si interrompa comunque anteriormente all'aggiudicazione, il compenso forfettario viene proporzionato all'attività effettivamente svolta dagli Uffici provinciali, fermo restando l'integrale rimborso delle spese sostenute.

4. Il compenso forfettario è destinato alla corresponsione del compenso incentivante a favore del personale addetto alle attività di committenza di cui alla presente convenzione ed all'implementazione del fondo per progetti di innovazione, secondo le modalità di cui all'apposito regolamento interno della Provincia, come stabilito dall'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero all'implementazione del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dall' art. 43, comma 3, della legge n. 449/1997 e dal CCNL Enti Locali.

5. Il Comune provvederà ad inserire le somme occorrenti a fronteggiare le spese nei quadri economici degli interventi, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

6. Ai fini del rimborso, la Provincia fornirà al Comune dettagliato rendiconto delle spese sostenute, corredato delle opportune pezze giustificative.

Art. 8

Trasmissione documentazione di gara e pagamento corrispettivo

1. La Provincia, a conclusione della procedura, redige e trasmette al Comune, in formato elettronico, nota riassuntiva dell'attività espletata, corredata di copia autentica in formato elettronico dei verbali di gara relativi alla procedura esperita e di tutta la documentazione,

Documento firmato digitalmente - BOZZA

relativa alla stessa procedura, occorrente al Comune per formalizzare la stipulazione del contratto e procedere ai successivi adempimenti.

2. La restante documentazione di gara viene conservata agli atti della Provincia e messa a disposizione del Comune, su richiesta, in caso di necessità.

3. Con la nota di cui al comma 1, o successiva comunicazione, è trasmesso altresì rendiconto contenente la specificazione degli eventuali costi anticipati dalla Provincia e soggetti a rimborso.

4. Il Comune si impegna a liquidare a favore della Provincia il corrispettivo calcolato ai sensi del precedente articolo 7, "Corrispettivo delle prestazioni", entro 30 giorni dalla ricezione della rendicontazione e documentazione di cui sopra, secondo le modalità specificatamente indicate dalla Provincia.

Art. 9

Ulteriori attività di committenza ausiliarie

1. La Provincia, nella funzione di centrale di committenza, potrà curare, su richiesta del Comune, oltre che la gestione delle procedure di gara in veste di stazione appaltante, come sopra descritto, le seguenti attività di committenza ausiliarie:

- a) predisposizione dei documenti di gara;
- b) consulenza sullo svolgimento delle procedure di appalto;
- c) revisione degli atti predisposti dal Comune;
- d) formulazione di pareri sulla disciplina applicabile alla tipologia di contratto pubblico di interesse;
- e) consulenza sull'utilizzo degli strumenti di acquisizione e di negoziazione.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla lettera a), si applicano, per quanto compatibili, le condizioni riferite allo svolgimento dell'attività di stazione appaltante, fermo restando che, in questo caso, la procedura viene gestita dal Comune in proprio, con

Documento firmato digitalmente - BOZZA

diretta assunzione di responsabilità nei confronti dei terzi. Per l'attività svolta il Comune riconoscerà alla Provincia il compenso forfettario nella misura indicata all'art. 7, ridotta del 50%.

3. Per le attività di cui alle lettere b), c), d) ed e), la Provincia non richiederà al Comune alcun compenso, trattandosi di attività riconducibili alle funzioni istituzionali di assistenza tecnica ai Comuni del territorio.

4. Sono comunque esclusi dall'oggetto della presente convenzione le consulenze o pareri di tipo legale, riferiti a situazioni di tipo contenzioso o pre-contenzioso in materia contrattuale.

Art. 10

Trattamento dei dati

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, il Comune esprime il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla Provincia, incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche, nonché per fini statistici.

2. Con la sottoscrizione del presente atto il legale rappresentante del Comune nomina il Responsabile della struttura provinciale preposta alla gestione delle gare, responsabile del trattamento dei dati delle procedure di gara assegnate in gestione alla Provincia medesima.

Art. 11

Sottoscrizione ed efficacia della Convenzione

1. La stipulazione del presente Atto avrà luogo mediante sottoscrizione con firma digitale o elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.

Documento firmato digitalmente - BOZZA

2. Gli obblighi assunti dalle parti contraenti decorrono dalla data della sottoscrizione congiunta dell'atto, ovvero, in caso di sottoscrizione disgiunta, dalla data dell'ultima sottoscrizione.

3. L'adesione del Comune alla Convenzione non vincola lo stesso ad avvalersi della Provincia quale centrale di committenza, né pregiudica la possibilità di avvalersi di modalità alternative per l'affidamento degli appalti.

Art. 12

Durata della Convenzione

1. La presente Convenzione avrà durata fino al 31/12/2023, e potrà essere rinnovata previo assenso espresso da parte degli Enti aderenti, mediante deliberazione dei rispettivi organi decisionali.

2. La Provincia garantisce in ogni caso l'ultimazione delle procedure in corso alla data di scadenza, nonché la gestione di eventuali contenziosi insorti anche successivamente alla scadenza, in relazione agli atti dalla stessa adottati.

Art. 13

Modifiche alla Convenzione

1. La Provincia si riserva la facoltà di apportare unilateralmente variazioni alle condizioni di svolgimento dei servizi oggetto della presente Convenzione, a seguito di mutamenti del quadro giuridico di riferimento, o per sopravvenute esigenze organizzative o funzionali.

2. Le variazioni, approvate dal Consiglio Provinciale, sono comunicate al Comune ed hanno effetto per le procedure avviate successivamente all'avvenuta comunicazione.

3. Qualora il Comune non intendesse accettare la variazione deliberata dalla Provincia, potrà recedere dalla Convenzione, ai sensi del successivo art. 14.

Art. 14

Recesso dalla Convenzione

1. La Provincia e il Comune hanno facoltà di recedere dalla presente Convenzione in ogni tempo, dandone comunicazione scritta all'altra parte, ferma restando l'ultimazione delle procedure in corso, ed il conseguente pagamento degli oneri in capo al Comune verso la Provincia.

Art. 15

Norme finali

1. Per qualunque controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute in via esclusiva alla giurisdizione del giudice competente.

2. La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. La convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, a cura e spese del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto mediante apposizione di firma digitale.

Alessandria, -, data della sottoscrizione digitale

- per la Provincia di Alessandria:

Il Presidente.....

- per il Comune di:

il Sindaco